

Un breve commento alle modifiche introdotte dal Senato all'art. 15 del DL 135/2009 in materia di servizi pubblici locali

di Claudio De Vincenti

Nel corso della conversione in legge del DL 135/2009, il Senato ha di recente approvato (seduta d'aula del 4 novembre 2009) alcune limitate modifiche all'articolo 15 in materia di servizi pubblici locali. Non cambia il senso complessivo del mio commento per Astrid (Astrid Rassegna del 6 ottobre), ma una breve disamina delle modifiche apportate (evidenziate di seguito in grassetto) appare necessaria.

Alcune delle modifiche costituiscono dei passi indietro:

1. l'esclusione delle farmacie comunali dalla disciplina del 23-bis (vecchio problema su cui ci scontrammo anche all'epoca del 7042!);
2. la modifica della condizione per la gara per il socio della società mista, che nel testo originario diceva che la gara deve avere "ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione dal servizio" e ora recita invece che deve avere "ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione **di specifici compiti operativi** connessi alla gestione dal servizio"; come rilevato da Adriana Vigneri nel suo intervento su Astrid, la posizione ANCI che ha portato a questa restrizione contrasta con il parere del Consiglio di Stato (Ad. Plen. n. 1/2008) secondo il quale la sostanziale equiparazione tra gara per l'affidamento del servizio pubblico e gara per la scelta del socio, richiede che quest'ultimo si configuri come "socio industriale od operativo" e non come semplice apporto di specifici *know-how* all'interno di una gestione operativa che nel suo insieme può restare in capo all'ente locale;
3. la previsione che le gestioni *in house* possano cessare "**alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40% del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2**"; questa disposizione può sembrare coerente appunto con la lettera b) del comma 2, ma a me sembra sottendere una resistenza degli enti locali a comprendere la nuova configurazione che dovrebbe assumere la società mista (come ancora rilevato da Adriana Vigneri): era più logico il testo originario, in base al quale la gestione *in house* cessa e viene indetta la gara.

Altre modifiche sono piccoli passi avanti:

1. l'allungamento del periodo per la cessione delle partecipazioni necessaria affinché non cessino gli affidamenti alle società quotate, prevedendo al riguardo che la partecipazione pubblica si riduca "ad una quota non superiore **al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015**"; l'allungamento del periodo di cessione delle quote, peraltro, lascia intatti i motivi di critica al trattamento delle quotate che avevo esposto nel mio intervento per Astrid;
2. la modifica per cui ora "**i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio,**

svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti"; in questo modo, con un testo peraltro non del tutto limpido, mi sembra si dica che l'attuale affidatario diretto può partecipare a tutte le prime gare e non solo a quella per il suo specifico servizio; come ho sostenuto nel mio intervento per Astrid, considero questa modifica opportuna per massimizzare il numero di concorrenti alle gare;

3. un'altra modifica opportuna è quella che chiarisce come il divieto di partecipare a gare non si applichi "al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2": ossia si applica alla società mista, vincolata al servizio per cui la gara per la scelta del socio è stata effettuata, ma non al socio. Questa norma poteva essere considerata implicita nel testo, ma non è male averla esplicitata.

Infine, una modifica minore è quella che prevede che non sia l'Antitrust ma il regolamento governativo a definire le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dall'espressione del parere Antitrust sul ricorso all'*in house*: secondo me, come segnalavo nel mio commento per Astrid, sarebbe stato meglio che il regolamento definisse le possibilità di deroga solo in relazione a condizioni di marginalità geografica e non a condizioni dimensionali, escludendo del tutto altre possibilità di deroga.

Per il resto, ritengo continuino a valere le valutazioni in positivo e in negativo formulate nel mio intervento precedente e in quello di Adriana Vigneri.

10 novembre 2009